

# **CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE**

ACQUAPENDENTE (Viterbo)

\* \* \* \* \*

## **STATUTO CONSORTILE**

ai sensi della Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4

e successive modificazioni

aggiornato secondo le disposizioni della L.R. 10/05/2001 n. 10 art. 120

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 25/06/2001

approvata con D.G.R. Lazio del 14/09/2001 n. 1343

# INDICE

## - CAPO I

art. 1	- Natura giuridica e sede	pag.	3
art. 2	- Fini	pag.	3
art. 3	- Piano regionale delle opere di bonifica	pag.	5
art. 4	- Comprensorio	pag.	5
art. 5	- Perimetro	pag.	7

## - CAPO II

art. 6	- Organi del Consorzio	pag.	9
- Sezione I^ - Assemblea dei Consorziati -			
art. 7	- Assemblea dei Consorziati	pag.	10
art. 8	- Elenco degli aventi diritto al voto	pag.	11
art. 9	- Esercizio del diritto al voto	pag.	11
art. 10	- Pubblicazione elenco aventi diritto al voto	pag.	12
art. 11	- Reclami	pag.	12
art. 12	- Convocazioni	pag.	13
art. 13	- Costituzione dei seggi	pag.	14
art. 14	- Sezioni di contribuenza	pag.	14
art. 15	- Lista dei candidati - scheda per le votazioni	pag.	15
art. 16	- Votazioni	pag.	17
art. 17	- Scrutinio	pag.	18
art. 18	- Validità ed efficacia delle votazioni	pag.	18
art. 19	- Reclami	pag.	18
art. 20	- Rinuncia alle cariche	pag.	19
- Sezione II^ - Consiglio di Amministrazione -			
art. 21	- Consiglio di Amministrazione	pag.	20
art. 22	- Ineleggibilità	pag.	20
art. 23	- Funzioni e competenze	pag.	21
art. 24	- Convocazioni	pag.	23
- Sezione III^ - Comitato Esecutivo -			
art. 25	- Comitato Esecutivo	pag.	24
art. 26	- Funzioni e competenze	pag.	24
art. 27	- Provvedimenti d'urgenza	pag.	25
art. 28	- Convocazione	pag.	26

- Sezione IV^ - Presidente - Vice-Presidente -		
art. 29 - Funzioni e competenze del Presidente	pag.	27
art. 30 - Funzioni e competenze del Vice-Presidente	pag.	27
- Sezione V^ - Disposizioni comuni -		
art. 31 - Accettazione delle cariche	pag.	28
art. 32 - Durata delle cariche	pag.	28
art. 33 - Inizio e scadenza delle cariche	pag.	29
art. 34 - Dimissioni dalle cariche	pag.	29
art. 35 - Decadenza dalle cariche	pag.	29
art. 36 - Vacanza dalle cariche	pag.	30
art. 37 - Rimborso spese	pag.	31
art. 38 - Validità delle adunanze	pag.	31
art. 39 - Intervento alle sedute	pag.	31
art. 40 - Astensioni	pag.	31
art. 41 - Votazioni	pag.	32
art. 42 - Verbale delle adunanze	pag.	32
art. 43 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag.	33
art. 44 - Ricorso avverso le deliberazioni	pag.	33
art. 45 - Visione delle deliberazioni	pag.	33
- Sezione VI^ - Collegio dei Revisori dei Conti -		
art. 46 - Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	34
- Sezione VII^ - Amministrazione -		
art. 47 - Esercizio finanziario	pag.	36
- Sezione VIII^ - Riparto della contribuenza		
art. 48 - Riparto della spesa	pag.	37
art. 49 - Ruoli di contribuenza	pag.	37
art. 50 - Riscossione dei contributi	pag.	38
art. 51 - Servizio di cassa	pag.	38

# CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

## STATUTO

### CAPO I°

Natura giuridica - Sede - Fini- Comprensorio - Perimetro

#### Art. 1 (natura giuridica e sede)

Il Consorzio di Bonifica n. 1, costituito come Consorzio per la Trasformazione Fondiaria della Val di Paglia Superiore con R.D. 31 marzo 1930 n. 2109 (registrato alla Corte dei Conti il 10/4/1930 al Registro 3, foglio 207), classificato quale Consorzio di Bonifica, ai sensi degli artt. 107 e 114 del R.D. 13/02/1933 n. 215, riconosciuto idoneo ad assumere la funzione di Consorzio di Bonifica Montana (per la parte di comprensorio di Bonifica Montana del Paglia Superiore riclassificato ai sensi dell'art. 15 della Legge 25/7/1952 n. 991) con Decreto Interministeriale 1/10/1954 (registrato alla Corte dei Conti il 30/10/1954, al Registro 19, foglio 222), ai sensi dell'art. 30 della Legge 25/7/1952 n. 991 e ampliato, mediante aggregazione, con D.P.R. 19/5/1975 n. 8/1661 (registrato alla Corte dei Conti il 27/6/1975, al Registro 11, foglio 289) e ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale 31 gennaio 1990 n. 1112, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 59 del citato R.D. 13/2/1933 n. 215, ha sede in Acquapendente (Viterbo).

#### ART. 2 (fini)

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legislazione statale e regionale vigente in materia di Bonifica o dall'Autorità, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In tale quadro il Consorzio provvede ad interventi e ad attività coordinate, intese a conseguire il razionale utilizzo delle acque ed alla tutela di queste, del territorio e dell'ambiente, anche ai fini della trasformazione e del miglioramento degli ordinamenti produttivi agricoli.

In particolare il Consorzio provvede:

- a) alla progettazione e alla esecuzione, in concessione, delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, che abbia, comunque, affinità con le attribuzioni del Consorzio e per la difesa del territorio e dell'ambiente e per l'attuazione della politica ecologica;
- b) alla espropriazione degli immobili necessari per tale esecuzione;
- c) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di competenza pubblica ed agli eventuali provvedimenti di emergenza relativi alle opere stesse;
- d) ad assumere, a spese dei proprietari, a termini della legislazione nazionale (n. 183 del 12 febbraio 1942) ed della Legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1984, art. 12, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di competenza privata, di interesse di singoli o più fondi, necessarie per assicurare lo scolo delle acque e la funzionalità delle opere irrigue, nonché per evitare pregiudizio al regolare esercizio delle opere pubbliche di bonifica;
- e) all'assistenza della proprietà consorziata: nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze pubbliche: nel governo delle acque di scolo e di irrigazione e nella migliore utilizzazione di queste ultime;
- f) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera e), nonché alla manutenzione delle medesime, sempre che, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche comuni;
- g) a svolgere attività di orientamento e di promozione tendenti al conseguimento della migliore utilizzazione delle opere;

- h) alla ricomposizione della proprietà frammentata ai sensi del Capo IV del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215;
- i) ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione dei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- l) ad assumere, in concessione dallo Stato, dalla Regione e da Enti territoriali, rilievi, studi e ricerche attinenti alle finalità indicate in premessa;
- m) ad assumere e gestire le opere pubbliche di bonifica e loro pertinenze patrimoniali, comunque eseguite dallo Stato, dalla Regione o dall' ARSIAL;
- n) a gestire, per conto dei Comuni e delle Amministrazioni Provinciali interessati, previa convenzione, gli interventi di manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica con carattere civile infrastrutturale;
- o) e a quanto altro di sua competenza secondo la legislazione vigente.

Art. 3  
(piano regionale delle opere di bonifica)

In applicazione al piano regionale di cui agli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984, il Consorzio contribuisce all'azione programmatica ed amministrativa della Regione e dell'Ente delegato in materia di bonifica. In particolare concorre alla preparazione del Piano Regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica, dando particolare rilievo alle finalità agricole e a quelle della vita rurale, curando l'attuazione, per la parte di propria competenza, dei programmi di intervento annuali e pluriennali e tenendone informato l'organo regionale competente.

Art. 4  
(compensorio)

Il compensorio del Consorzio ha una superficie totale di ettari 179.925 che ricadono nelle seguenti Provincie e Comuni:

Provincia di Viterbo:

- Comune di Acquapendente	Ha.	13.028	
- Comune di Grotte di Castro	Ha	3.929	
- Comune di Onano	Ha	2.463	
- Comune di San Lorenzo Nuovo	Ha	2.800	
- Comune di Proceno	Ha	4.187	
- Comune di Bolsena	Ha	6.392	
- Comune di Gradoli	Ha	3.751	
- Comune di Latera	Ha	2.265	
- Comune di Bagnoregio	Ha	5.416	
- Comune di Capodimonte	Ha	6.125	
- Comune di Celleno	Ha	2.459	
- Comune di Lubriano	Ha.	1.656	
- Comune di Marta	Ha	3.334	
- Comune di Montefiascone	Ha	10.475	
- Comune di Orte	Ha	4.127	
- Comune di Piansano	Ha	2.645	
- Comune di Soriano nel Cimino	Ha	7.848	
- Comune di Tuscania	Ha	14.200	
- Comune di Valentano	Ha	4.329	
- Comune di Vasanello	Ha	2.858	
- Comune di Viterbo	Ha	40.390	
- Comune di Vitorchiano	<u>Ha</u>	<u>2.582</u>	Ha 147.259

Provincia di Siena:

- Comune di Abbadia San Salvatore	Ha	5.180	
- Comune di Piancastagnaio	Ha	6.485	
- Comune di Radicofani	Ha	4.977	
- Comune di San Casciano Bagni	<u>Ha</u>	<u>6.544</u>	Ha 23.186

Provincia di Grosseto:

- Comune di Castell'Azzara	Ha	3.253	
- Comune di Sorano	Ha	<u>6.227</u>	Ha 9.480

TOTALE Ha 179.925  
=====

Una parte di esso, e precisamente quella facente parte dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, Castell'Azzara e Sorano, è stata classificata Comprensorio di Bonifica Montana, ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 25/07/52 n. 991, mentre il territorio del Comune di San Casciano Bagni, una parte di quello dei Comuni di Acquapendente, Onano e Latera, è stato classificato territorio montano ai sensi dell'art. 1 della precitata Legge 991/1952.

Per effetto dell'art. 4 della Legge 03/12/1971 n. 1102, i territori montani del comprensorio sono entrati a far parte delle seguenti Comunità Montane:

Regione Toscana:

- C.M. Cetona, zona T: Comune di San Casciano Bagni;
- C.M. Monte Amiata I/1: Comune di Castell'Azzara;
- C.M. Monte Amiata I/2: Comuni di Abbadia S.Salvatore, Piancastagnaio e Radicofani;
- C.M. Colline dell'Albegna e del Fiora, zona S: Comune di Sorano;

Regione Lazio:

- C.M. Alta Tuscia Laziale n. 1: Comuni di Acquapendente, Onano, Latera, Proceno,  
Grotte di Castro, Gradoli e Valentano;
- C.M. Monti Cimini : Comuni di Soriano nel Cimino, Viterbo e Vitorchiano

Art. 5  
(perimetro)

Il perimetro consortile segue i sottoscritti confini:



- delimitazione tra il Consorzio di Bonifica n. 1 e n. 2:

a partire dal confine regionale fra il Lazio e la Toscana, confine fra Farnese e Valentano, confine fra Valentano ed Ischia di Castro, confine fra Valentano e Cellere, confine fra Cellere e Piansano, confine fra Piansano e Arlena di Castro, confine fra Arlena di Castro e Tuscania, confine fra Tuscania e Tessennano, confine fra Tuscania e Canino fino all'intersezione con il torrente Arrone, torrente Arrone verso monte fino alla località Guado Pescarolo, lungo la strada verso Poggio del Diavolo, poi verso Sud fino ad incontrare la strada Tuscania-Tarquinia all'altezza di Casale Franginello, poi verso Sud e ancora verso Est lungo la strada di Casale Quarticciole, e ancora, verso Sud, lungo la strada fino al confine fra i Comuni di Tuscania e Monte Romano, confine fra Tuscania e Monte Romano verso Nord, confine fra Monte Romano e Viterbo, confine fra Viterbo e Vetralla fino al punto di confine fra i territori comunali di Viterbo, Vetralla e Caprarola;

- delimitazione fra i Consorzi di Bonifica n. 1 e n. 3:

a partire dal punto di confine fra i territori comunali di Vetralla, Caprarola e Viterbo, confine fra Viterbo e Caprarola, confine fra Viterbo e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine fra Soriano nel Cimino e Vignanello, confine fra Vasanello e Vignanello, confine fra Vasanello e Gallese, confine fra Orte e Gallese fino al confine regionale fra Lazio e Umbria;

- a Est:

a partire dal confine regionale fra Lazio e Umbria, segue il confine con il Consorzio di Bonifica del Tevere Nera fino al confine con l'Umbria in corrispondenza del confine fra Castiglione in Teverina e Lubriano, confine fra Lazio e Umbria verso Nord fino al Pod. Poggio Spano; in Comune di San Casciano Bagni, Poggio Belvedere, Poder Nuovo, centro abitato di San Casciano Bagni, località Marnaia, Monte Cetona;

- a Nord:

- in Comune di Radicofani, Monte Cetona, Casale Babi, Monte Calcinaio, Poggio Casano, la Fortezza, Poggio Sasseta, Monte Nebbioso, le Conie; in Comune di Abbadia San Salvatore strada Provinciale Abbadia San Salvatore-le Conie, Pod. Zaccaria, Pozzo della Stella;

- a Ovest:

in Comune di Abbadia San Salvatore, Pozzo della Stella, Croce del Monte Amiata, Colle Bellaria, Sasso dei tre confini, confine provinciale fra Grosseto e Siena; in Comune di Piancastagnaio per Case Fioravanti fino a Poggio Perazzette, Pod. Pietrone, Poggio Roccaccia, Poggio Pampagliano; in Comune di Castell'Azzara, Poggio Paiccione, Poggio Castagno, la Ripa di Selvena, la Fonte del Carpino; in Comune di Sorano, il Troscio, Poggio Faggi Segnati, la Roccaccia di Monte Vitozzo, la Fonte del Bellino, Monte Elmo, Casa Sbraci, Pod. Marcantonio, Pod. Pratolungo, Pod. Santa Giuditta, Pod. Riservo, confine fra Lazio e Toscana fino al confine con il Consorzio n. 2 in località Monte Becco.

La superficie ed il perimetro risultano, in ogni caso, dagli atti costitutivi dell'Ente.

## Capo II°

### Organi del Consorzio

#### Art. 6 (Organi del Consorzio)

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.-

## Sezione I<sup>^</sup>

### Assemblea dei consorziati

#### Art. 7 (Assemblea dei consorziati)

L'Assemblea dei consorziati è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi e, che, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1984 n. 4, abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza.

L'Assemblea dei consorziati si riunisce per eleggere i propri rappresentanti per la costituzione del Consiglio di Amministrazione.

L'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'Assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi tutori o curatori; per le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni dai legali rappresentanti o procuratori all'uopo nominati, per i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza di proprietà.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza del delegante, ovvero da dipendenti del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nei precedenti

quarto e quinto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 8  
(elenco degli aventi diritto al voto)

Il Consorzio, con deliberazione del Comitato Esecutivo, provvede, sulla base dei ruoli di contribuenza emessi nell'anno precedente alla data di deliberazione di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del Consorzio, alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto.

L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio stesso.

L'Elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto al ruolo;
- l'indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 14;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 9  
(esercizio del diritto al voto)

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile, esercitabile nell'ambito della sezione di appartenenza.

Il consorziato iscritto in più sezioni, esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni, che deve essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior contribuente.

Art. 10  
(pubblicazione elenco aventi diritto al voto)

La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell'Elenco, dovrà essere pubblicata oltreché nell'Albo consortile, anche nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo dovrà essere depositato, nell'Albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio, uno stralcio dell'Elenco con la indicazione degli aventi diritto al voto con residenza nel singolo Comune. Per lo stesso periodo l'Elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle Frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 7, 8 e 9 del presente Statuto.

Art. 11  
(reclami)

I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata con a.r., presso la Sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia, con provvedimento motivato, sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni dell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata a.r.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi quinto e sesto del precedente art. 7, il Comitato Esecutivo delibera definitivamente l'Elenco degli aventi diritto al voto, introduce le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei

predetti rappresentanti e dispone gli stralci dell'Elenco per ciascun seggio elettorale.

#### Art. 12 (convocazione)

La convocazione dell'Assemblea dei consorziati viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante manifesto murale da applicarsi nell'Albo consortile, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali; sarà altresì riportato il testo degli articoli 7, 9 e 14 del presente Statuto.

Nel manifesto dovrà essere data anche notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 23 (lettera s).

Nelle due settimane prima della data delle votazioni, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di almeno cinque giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

**Al fine di consentire la partecipazione dei consorziati alla elezione dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica, la convocazione delle assemblee elettorali deve essere recapitata a domicilio agli utenti aventi diritto mediante l'invio dell'avviso della convocazione dell'assemblea elettorale contenente le norme per l'esercizio del diritto di voto e l'indicazione del seggio elettorale di appartenenza.**

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, sempreché siano trascorsi trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto, regolata dal penultimo comma dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 13  
(costituzione dei seggi)

Con propria deliberazione il Comitato Esecutivo stabilirà il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, nominando per ciascuno di essi il Presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

Art. 14  
(sezioni di contribuenza)

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 21, comma 1, sono eletti tra gli aventi diritto al voto.

Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto al voto, ai sensi della L.R. 50/1994, art. 23, sono raggruppati in quattro sezioni di contribuenza, delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola:

- alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate.
- alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale di ciascun Consorzio decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti di ciascun Consorzio, decurtato dal numero di ditte appartenenti alla prima sezione.
- alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione.
- la quarta sezione è riservata ai consorziati titolari di immobili a destinazione non agricola (non presenti ad oggi nel nostro Consorzio).

Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola, allo scopo di realizzare le finalità ed attuare gli interventi previsti per la realizzazione del nuovo assetto territoriale e giuridico, conseguente all'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica effettuata ai sensi degli art. 2 e 3 della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4, sono assegnati nove consiglieri da eleggere, mentre alla sezione

riservata alla contribuzione extra-agricola (non presente ad oggi nel nostro Consorzio) ne è assegnato uno.

Il numero dei consiglieri da attribuire alle tre sezioni dei titolari di immobili a destinazione agricola, è direttamente proporzionale al rispettivo carico contributivo. In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all'unità, per difetto o per eccesso.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per tutte le sezioni, su presentazione di liste di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.

#### Art. 15 (lista dei candidati - schede per le votazioni)

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Dovranno predisporre schede differenziate per ogni Sezione.

Le schede di votazione, debitamente timbrate, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, controllerà, insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all'art. 17 del presente Statuto.

Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto, possono presentare liste di candidati per ciascuna Sezione di appartenenza, scelti fra i consorziati iscritti nell'elenco stesso e nell'ambito della stessa Sezione, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna Sezione, come indicato nell'art. 14. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Le liste devono essere consegnate in duplice copia, entro e non oltre le ore 14 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea dei consorziati, ad un dipendente del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata, con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.



Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati, iscritti fra gli aventi diritto al voto della stessa Sezione, non inferiore a 30 e non superiore a 100.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o dal Segretario o da un dipendente del Consorzio all'uopo designato dal Presidente.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste, nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista, saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo fra i firmatari presentatori della relativa lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, su schede differenziate Sezione per Sezione, predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata un casella di minore dimensione.

Resta comunque ferma, per gli elettori, la facoltà di votare nell'ambito della Sezione di appartenenza, per qualsiasi iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto della Sezione stessa, anche non indicato nelle liste di candidati previsti nei commi 4° e segg. del presente articolo. A tal fine sulle schede saranno tracciate, in ogni caso, tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.

Per votare i candidati che figurano in una lista, va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.

L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse, apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi

medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali manifestazioni di voto, con l'indicazione di altri candidati nelle apposite righe in bianco.

Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri attribuiti alla Sezione.

Le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'art. 15 dovranno essere riportate in calce alle schede.

#### Art. 16 (votazioni)

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio e del dipendente consortile da lui delegato, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni, debbono trascorrere almeno otto ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala, saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegnerà la scheda a ciascun votante, in base alla Sezione di appartenenza.

Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante, contenuto nell'Elenco degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero

insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse, saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 17.

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali.

#### Art. 17 (scrutinio)

Subito dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quelle prese in consegna.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi, senza indugio, all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate ed agli altri atti.

#### Art. 18 (validità ed efficacia delle votazioni)

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero di votanti.

Rimarranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo più elevato.

#### Art. 19 (reclami)

I verbali relativi alle operazioni elettorali, devono pervenire alla **Struttura regionale competente in materia**, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Esecutivo, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.

Il Comitato Esecutivo, non oltre 20 giorni dalla data di chiusura delle votazioni,

presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.

I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta Regionale del Lazio.

Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso all' Ufficio Controllo Enti della Regione Lazio entro 20 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell'Albo consortile.

La Giunta Regionale del Lazio decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione e può provvedere d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

**Art. 20**  
(rinuncia alle cariche)

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, come previsto dall'art. 31, il Comitato Esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante, ai sensi del 3° comma del citato articolo.

Sezione II<sup>^</sup>  
Consiglio di Amministrazione

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da **10** membri:

- n. **9** eletti dall'Assemblea dei consorziati a termine dei precedenti artt. 14 e 15;
- n. **1** designato, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4, **modificato dall'art. 120, comma 1a della L.R. n. 10/2001**, dai Comuni il cui territorio ricade **integralmente** nel comprensorio consortile; **più specificatamente, l'art. 120, comma 1b) e 1c) prescrive che:**

**- ciascuno dei Comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica designa, con deliberazione consiliare, entro trenta giorni dalla richiesta dei Consorzi di Bonifica, da effettuare al momento delle indizioni delle elezioni, un rappresentante. Il nominativo designato è comunicato, nei trenta giorni successivi, al Sindaco del Comune in cui ha sede il Consorzio.**

**Il Sindaco del Comune in cui ha sede il Consorzio convoca, entro trenta giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione da parte dei Comuni del nome del proprio rappresentante, l'assemblea dei designati per procedere all'elezione del membro in rappresentanza dei Comuni in seno al Consiglio di Amministrazione.**

Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni anche in mancanza della nomina comunale.

Art. 22  
(ineleggibilità)

Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;

- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i funzionari dello Stato, della Regione e degli Enti delegati, cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- l) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consortili;
- m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 23  
(funzioni e competenze)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere a scrutinio segreto, nel suo seno, il Presidente ed il Vice-Presidente tra i membri eletti dall'Assemblea dei consorziati;
- b) eleggere a scrutinio segreto, nel suo seno, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, gli altri **tre** membri del Comitato Esecutivo;
- c) fissare gli emolumenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei consorziati;
- e) esprimere i pareri previsti dalla Legge Regionale 21 gennaio 1984 n. 4 e dall'art. 62 del Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215, nonché formulare le relative

proposte;

- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- g) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- h) deliberare sul piano generale di bonifica e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel piano stesso;
- i) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- l) deliberare sui criteri relativi alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere obbligatorie e di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi e sulle relative operazioni di finanziamento;
- m) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- n) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso d'esercizio;
- o) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- p) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili, salvo il disposto del successivo art. 26, lettera m);
- q) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica;
- r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- s) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;
- t) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- u) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può attribuire il compito di segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale.

#### Art. 24 (convocazioni)

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato Esecutivo, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei consiglieri mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del successivo art. 46, ultimo comma.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo, di norma, nella sede consortile.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta, mediante telegramma, sino a tre giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere rinviata.



SEZIONE III<sup>^</sup>  
Comitato Esecutivo

Art. 25

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente e da **tre** membri eletti dal Consiglio di Amministrazione a termine dell'art. 23, lettera b).

Art. 26  
(funzioni e competenze)

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere in ogni sezione;
- d) stabilire il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali nominandone i componenti;
- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- g) provvedere all'assunzione del personale contemplato dal regolamento, nonché ai licenziamenti;
- h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- i) deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
- l) deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- m) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, delle Regioni, di Enti e di Privati,

- nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consortili per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- n) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
  - o) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
  - p) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
  - q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili;
  - r) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
  - s) provvedere nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
  - t) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consortili;
  - u) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consortile;
  - v) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
  - w) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti;
  - z) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consortili - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio di Amministrazione - dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27  
(provvedimenti d'urgenza)

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 28  
(convocazione)

Il Comitato Esecutivo viene convocato non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato Esecutivo avranno luogo, di norma, nella sede consortile.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti il Comitato Esecutivo, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai componenti il Comitato Esecutivo almeno 24 ore prima dell'adunanza..

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti il Comitato Esecutivo, almeno un giorno prima dell'adunanza.

## Sezione IV<sup>^</sup>

### Presidente - Vice-Presidente

#### Art. 29

##### (funzioni e competenze del Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il Direttore del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- d) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello Statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
- f) sovrintende al personale;
- g) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo;
- h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- i) presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- l) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- m) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato Esecutivo, sulle materie di competenza del Comitato stesso, escluse quelle indicate all'art. 26, lettera z) e all'art. 27. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione;
- n) indice la convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei nominativi degli eletti e presiede la riunione stessa fino alla nomina del nuovo Presidente.

#### Art. 30

##### (funzioni e competenze del Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Sezione V<sup>^</sup>  
Disposizioni comuni

Art. 31  
(accettazione delle cariche)

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata a.r. entro tre giorni dalla data della proclamazione della votazione, sia che si tratti di elezione a consigliere od alle altre cariche sociali.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore nell'ambito della sezione di appartenenza. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'art. 20 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme del successivo art. 36.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione procederà a nuova elezione.

L'accettazione di tutte le cariche decadrà in caso di annullamento delle elezioni, disposto d'ufficio dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della L.R. 21 gennaio 1984 n. 4, come modificato dall'art. 13 comma 15 della L.R. 7 ottobre 1994 n. 50.

Art. 32  
(durata delle cariche)

Tutti i componenti degli Organi del Consorzio, restano in carica cinque anni.

Art. 33  
(inizio e scadenza delle cariche)

I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione assumono la carica al momento dell'insediamento, che avverrà su convocazione del Presidente uscente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 31.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in data successiva al 1° gennaio.

Qualora i nuovi Organi non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 31, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 34  
(dimissioni dalle cariche)

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione scenda sotto ai due terzi, nel qual caso si applica il disposto del comma precedente.

Art. 35  
(decadenza dalle cariche)

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 40.

La decadenza è pronunciata, con effetto immediato, dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 7, produce la perdita della carica di consigliere.

La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consortili.

#### Art. 36 (vacanza dalle cariche)

Quando il Presidente, il Vice-Presidente od alcuno dei componenti il Comitato Esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato, entro un mese, il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eletti dall'Assemblea dei consorziati, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti, ove possibile, dal primo dei non eletti della medesima sezione.

Nel caso che il numero dei componenti elettivi del Consiglio risulti ridotto a meno dei due terzi, l'Assemblea, dovrà essere convocata entro tre mesi per l'integrazione del Consiglio stesso.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dei membri designati dai Comuni, o dalla Provincia, o del membro nominato dal Consiglio regionale, dovrà essere richiesta agli Enti interessati la designazione dei sostituti.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituti.

Art. 37  
(rimborso spese)

Ai componenti gli Organi consortili spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

Art. 38  
(validità delle adunanze)

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono valide con la maggioranza dei membri in carica.

In caso di assenza del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal più giovane fra i componenti dell'Organo presenti alla seduta.

Art. 39  
(intervento alle sedute)

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. Di norma svolge le funzioni di Segretario.

Art. 40  
(astensioni)

Il membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quelli del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferme restando le responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.



Art. 41  
(votazioni)

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernino persone, ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia, rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti, ai sensi dell'art. 40, comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 42  
(verbale delle adunanze)

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il contenuto della riunione e le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla riunione ed in quella sede ne abbiano fatto richiesta, vengono incisi su nastri magnetici che verranno poi conservati in archivio, debitamente catalogati.

I verbali, completati con gli estremi di riferimento dei suddetti nastri, sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 43  
(pubblicazione delle deliberazioni)

Le deliberazioni degli Organi consortili debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi, entro il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione. Si pubblicano soltanto le deliberazioni (disposizioni e motivazione) senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché entro i termini prescritti.

Art. 44  
(ricorso avverso le deliberazioni)

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con a.r. entro 6 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art. 45  
(visione delle deliberazioni)

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consortili e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

## Sezione VI<sup>A</sup>

### Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art. 46

#### (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente **designato dalla Giunta regionale; i due membri effettivi ed i due supplenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.**

**I membri** del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti nell'**apposito Registro** dei Revisori dei Conti.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti quelle indicate nel precedente art. 22 del presente Statuto, ad esclusione della lettera f) di esso. Non possono inoltre essere eletti Revisori dei Conti i componenti il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio restano in carica quanto i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) presenta ogni anno, alla Giunta Regionale e al Presidente del Consorzio, una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato Esecutivo.

I Revisori dei Conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata

comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti il Collegio, il Consiglio di Amministrazione provvede, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

I Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori, viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato Esecutivo l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Sezione VII<sup>^</sup>  
Amministrazione

Art. 47  
(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo è approvato e trasmesso alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## Sezione VIII<sup>^</sup>

### Riparto della contribuenza

#### Art. 48 (riparto della spesa)

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese, di cui al precedente comma, è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisori sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

I piani di classifica provvisori e quelli definitivi, deliberati ai sensi dell'art. 23, lettera m) del presente Statuto, sono sottoposti all'approvazione della Regione.

#### Art. 49 (ruoli di contribuenza)

I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di Legge, saranno consegnati al Servizio di Riscossione Tributi competente, nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo, i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.

I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà, presentando copia notarile del relativo atto pubblico, con gli estremi della trascrizione

nei registri immobiliari.

Le denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda l'iscrizione al ruolo, dall'anno immediatamente successivo. Quelle presentate posteriormente, avranno effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla presentazione.

Art. 50  
(riscossione contributi)

La riscossione dei contributi consortili è effettuata a mezzo dei Servizi Riscossione Tributi competenti, i quali dovranno rispondere del non riscosso per riscosso, dovranno versare una adeguata cauzione e saranno retribuiti dal compenso stabilito dalla legge.

Art. 51  
(servizio di cassa)

Le funzioni di cassiere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario, previo apposito atto di convenzione.-